

FAQ SERVIZIO STIPENDI

STIPENDI

BONUS IRPEF (D.L. 66/2014)

A CHI SPETTA IL BONUS IRPEF?

Il bonus fiscale di 80 euro mensili, cosiddetto Bonus Renzi, è stato introdotto dal D.L. 66/2014 ed è stato confermato a regime dalla Legge di Stabilità 2015. Si tratta di un credito Irpef riconosciuto automaticamente dal datore di lavoro al lavoratore dipendente o assimilato direttamente in busta paga e senza il bisogno di presentare alcuna domanda. Il Bonus spetta nella misura intera di 960 euro annuali ai lavoratori con reddito complessivo fino a 24.600,00 euro e scende d'importo per coloro che hanno un reddito compreso tra 24.600 euro e 26.600 euro. Non è invece corrisposto ai lavoratori con redditi inferiori a 8.174,00 euro.

- reddito inferiore a 8.174,00 euro: 0 euro
- reddito compreso tra 8.174,00 euro e 24.600,00 euro: 960 euro all'anno di Bonus
- reddito tra i 24.600,00 ed i 26.600,00 euro: 26.600,00 - reddito complessivo/2.000 x 960.

COSA SUCCEDA SE IN CORSO D'ANNO PERCEPISCO IL BONUS MA POI SUPERO LA SOGLIA REDDITUALE DI ATTRIBUZIONE?

soltanto alla fine dell'anno fiscale è possibile determinare con certezza il reddito complessivo del lavoratore, pertanto in sede di conguaglio fiscale di fine anno effettuato dal datore di lavoro sostituito d'imposta e/o in sede di dichiarazione dei redditi, può emergere per il dipendente una restituzione del Bonus, dovuto dal superamento della soglia reddituale massima.

Se a determinare il debito è il datore di lavoro, tale importo sarà trattenuto in unica soluzione nel mese di febbraio dell'anno successivo a quello d'imposta; se il debito emerge in sede di dichiarazione dei redditi (mod. 730 o Unico) il contribuente può chiederne la rateizzazione nella dichiarazione stessa.

COSA DEVO FARE PER RINUNCIARE A PERCEPIRE IL BONUS?

Coloro che ritengono in base alla propria situazione reddituale di non aver diritto alla percezione del Bonus, al fine di non maturare il debito erariale, devono farne esplicita comunicazione al Servizio Stipendi tramite e-mail all'indirizzo: stipendi@sns.it specificando altresì se per il solo anno d'imposta o anche per successivi anni.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

COS'E' E A CHI SPETTA L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE?

(fonte INPS) L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata a beneficio dei nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori.

Il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo

stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.

Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).

Gli importi sono pubblicati annualmente dall'INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell'anno seguente.

QUALI REDDITI DEVO INDICARE NEL MODULO DI DOMANDA?

(fonte INPS) I redditi del nucleo familiare da considerare sono quelli assoggettabili all' IRPEF, riportati nelle dichiarazioni fiscali (CUD, mod. 730, mod. Unico). Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).

Devono essere considerati i redditi prodotti da tutti i componenti del nucleo familiare nell'anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Il reddito di riferimento in caso di convivenza di fatto, di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, legge 20 maggio 2016, n. 76, che abbiano stipulato il contratto di convivenza ai sensi dell'art. 1, co. 50, l. 76/2016, deve essere indicato secondo quanto previsto dalla già citata legge (circolare INPS 5 maggio 2017, n. 84).

Non devono essere dichiarati tra i redditi:

- i Trattamenti di Fine Rapporto (TFR) comunque denominati e le anticipazioni sui TFR;
- i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
- le rendite vitalizie erogate dall'INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità, gli importi percepiti a titolo di assegno di cura ai sensi della legge provinciale di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9;
- le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
- gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;
- l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

Per informazioni e/o chiarimenti in merito alla compilazione del modulo di richiesta è possibile rivolgersi al Servizio Personale: gestione.personale@sns.it o al Servizio Stipendi: stipendi@sns.it

ASSEGNI DI RICERCA

QUALI SONO GLI IMPORTI ANNUALI DEGLI ASSEGNI DI RICERCA?

(Importo minimo dell'assegno di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30/12/2010 n. 240)

ANNO 2019 (salvo futuri cambiamenti legislativi)

Euro 19.367,00 - Importo minimo annuo lordo assegnista fissato con decreto ministeriale n. 102 del 9 marzo 2011 al netto degli oneri a carico amministrazione

Euro 23.786,76 - Importo minimo lordo annuo comprensivo degli oneri a carico amministrazione con aliquota INPS al 22,82% (lordo amministrazione)

COME FUNZIONA IL CONGEDO OBBLIGATORIO DI MATERNITÀ

In caso di maternità l'assegnista di ricerca può usufruire di 5 mesi di congedo obbligatorio in accordo con la legislazione vigente. Il periodo di congedo equivale dal punto di vista amministrativo ad una sospensione temporale del contratto. I mesi di sospensione decorrono generalmente a partire dai 2 mesi antecedenti la data presunta del parto e si estendono per i 3 mesi successivi il parto (2+3). Dal 2019 è concessa la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso. Durante i 5 mesi di congedo obbligatorio, la Scuola sospende il pagamento delle rate mensili poiché sarà l'INPS ad erogare l'indennità di maternità durante tutto il periodo di assenza. E' necessario che l'interessata inoltri domanda di congedo per maternità all'ufficio INPS provinciale di competenza il quale, verificato il possesso dei requisiti, verserà per 5 mesi un importo corrispondente all'80% dello stipendio medio percepito nell'ultimo anno fiscale. La Scuola erogherà il restante 20% direttamente in busta paga.

CAMBIO CODICE IBAN

COME COMUNICARE IL NUOVO CODICE IBAN?

il personale che necessita di cambiare le coordinate di conto corrente sul quale effettuare gli accrediti mensili delle proprie competenze, può inoltrarne comunicazione tramite email all'indirizzo stipendi@sns.it, indicando il codice Iban comprensivo di codice swift/bic completo.

CONSULTAZIONE CEDOLINO E DOCUMENTI

DOVE POSSO CONSULTARE IL CEDOLINO DI STIPENDIO?

Il cedolino è consultabile collegandosi tramite browser all'indirizzo: <https://www.sns.u-gov.it/u-gov?path=RU99CEDOL> - utilizzando le proprie credenziali di Ateneo nella forma nome.cognome@sns.it

Nella sezione del sito è altresì consultabile per ogni anno di riferimento anche la Certificazione Fiscale annuale (CU) attestante i redditi erogati nell'anno d'imposta utile per la dichiarazione dei redditi

FAQ LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE (CON PRESENTAZIONE DI NOTULA)

IN QUANTE RATE ANDRÒ A RISCOUTERE IL COMPENSO?

Il numero di rate nel quale è corrisposto il compenso è indicato nel contratto. Di norma (ma può essere disposto diversamente) è pari al numero di mesi di durata dell'incarico da svolgere ovvero è corrisposto in un'unica soluzione per incarichi di durata pari o inferiore al mese.

QUALE CIFRA DEVO INDICARE NELLA NOTULA?

L'importo lordo complessivo del compenso è indicato nel contratto sottoscritto con la Scuola.

Se il contratto prevede il pagamento in un'unica soluzione l'importo complessivo di cui sopra coinciderà con la cifra da indicare in notula.

Se il contratto prevede il pagamento in più rate, il compenso da indicare in ogni notula va rapportato alla percentuale di lavoro sino a quel momento.

Normalmente, potendo essere difficile stabilire la percentuale di lavoro svolto, si indica in ciascuna notula una frazione del compenso pari a quello complessivo diviso per il numero delle rate.

QUALE TRATTAMENTO FISCALE È APPLICATO AL COMPENSO?

Il compenso per prestazioni occasionali, trattandosi quest'ultime di prestazioni di lavoro autonomo, in analogia con quanto disposto per le prestazioni di lavoro autonomo abituale (professionisti), è soggetto a ritenuta d'acconto IRPEF nella misura del 20% del compenso lordo.

Qualora il prestatore risieda stabilmente all'estero e svolga la prestazione in Italia, il compenso lordo sarà assoggettato a ritenuta d'acconto nella misura del 30%. Nessun ritenuta sarà applicata se il prestatore invochi l'applicazione di un eventuale trattato contro la doppia imposizione fiscale vigente tra la Repubblica Italiana e il paese di residenza del prestatore.

A nessuna imposizione fiscale sarà assoggettato il compenso percepito da un prestatore che ha svolto il proprio incarico al di fuori del territorio italiano.

QUALE TRATTAMENTO PREVIDENZIALE È APPLICATO AL COMPENSO?

Il compenso per prestazioni occasionali è assoggettato ad imposizione previdenziale solamente se il prestatore ha percepito compensi per prestazioni di tale tipo che nell'insieme, da chiunque siano stati pagati, superano nell'anno solare la soglia di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

In particolare soggiace ad imposizione previdenziale solo la parte dei compensi globali dell'anno che supera tale soglia. Es. se nell'anno sono percepiti complessivamente Euro 5.010,00, l'imposizione previdenziale si applicherà solamente su Euro 10,00 che superano la soglia.

L'aliquota della ritenuta previdenziale è stabilita anno per anno dall'INPS con propria circolare. E' prevista in due misure: una più alta per chi non ha una posizione già aperta presso l'INPS e una più bassa per chi viceversa ha aperta tale posizione.

SE HO SOSTENUTO DELLE SPESE PER SVOLGERE L'INCARICO, HO DIRITTO AL RIMBORSO?

Il compenso percepito dal prestatore è onnicomprensivo e lo stesso non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere il proprio incarico.

Fanno eccezione le spese sostenute per eventuali trasferte, preventivamente autorizzate da chi ha richiesto l'attivazione del contratto e per le quali quest'ultimo abbia indicato le relative coperture finanziarie. Tale autorizzazione ha natura contabile. Il prestatore occasionale in quanto lavoratore autonomo non ha bisogno di nessuna autorizzazione di natura gerarchica per effettuare la trasferta.

In ogni caso il rimborso delle spese di trasferta, per analogia, non potrà eccedere i limiti indicati nel Regolamento delle missioni della Scuola.

COME CHIEDO IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASFERTA?

Il prestatore occasionale, essendo un lavoratore autonomo, non deve effettuare richieste di rimborso tramite il portale dedicato alle missioni. Deve richiedere il rimborso delle spese indicandole in notula.

QUALE TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO È APPLICATO AI RIMBORSI DELLE SPESE DI TRASFERTA?

Come stabilito dalla normativa fiscale esse saranno assoggettate al medesimo trattamento fiscale e contributivo dei compensi.

DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL MIO INCARICO SONO COPERTO ASSICURATIVAMENTE PER EVENTUALI INFORTUNI?

Per tutte le attività svolte all'interno dei locali della Scuola il prestatore è coperto assicurativamente da apposito contratto di assicurazione sottoscritto dalla Scuola.

Nessuna copertura assicurativa è prevista durante eventuali trasferte o comunque al di fuori dei locali della Scuola. In tali casi il prestatore occasionale dovrà provvedere ad assicurarsi autonomamente, qualora lo desideri.

QUALI ADEMPIMENTI IMPONE LA PRESENTAZIONE DELLA NOTULA?

Il prestatore che rediga in Italia la notula con la quale chiede il pagamento del compenso, se l'importo richiesto con la notula eccede gli Euro 77,47, deve applicare sulla notula un contrassegno telematico di assolvimento dell'imposta di bollo nella misura di Euro 2,00.

FAQ LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE (CONVEGNI E INVITI)

QUALI SONO LE COORDINATE BANCARIE NECESSARIE PER RICEVERE UN PAGAMENTO ?

Se il conto corrente è italiano è sufficiente il codice IBAN (International Bank Account Number).

Se il conto corrente è aperto in un paese di area SEPA (28 Stati Membri dell'Unione Europea con l'aggiunta dell'Islanda, della Norvegia, del Liechtenstein, della Svizzera, del Principato di Monaco e di San Marino) oltre al codice IBAN è necessario il codice BIC (Bank Identifier Code).

Per i conti correnti (extra UE) che non rientrano nelle precedenti tipologie sono necessari il numero di conto e il codice BIC. Nel caso di banche che non possiedono il codice BIC (come ad es. alcune banche statunitensi) è necessario indicare il nome e l'indirizzo della banca oltre ad eventuali codici specifici (es. ABA o routing number per gli USA).

QUANDO SERVE IL CODICE FISCALE ITALIANO?

Tutte le volte che si deve ricevere un pagamento dalla Scuola Normale Superiore, sia esso a titolo di compenso che di mero rimborso spese.

COME RICHIEDERE IL CODICE FISCALE ITALIANO (RESIDENTI ALL'ESTERO) ?

Può essere richiesto recandosi alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di residenza oppure presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello AA4/8.

In alternativa si può usufruire della procedura interna della Scuola Normale Superiore, inizializzata dall'ufficio che attiva l'invito o il convegno e finalizzata dall'ufficio stipendi. In tale caso la Scuola richiede all'Agenzia delle Entrate l'attribuzione del codice fiscale per conto dell'ospite.

QUAL'E' IL TRATTAMENTO FISCALE DEL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE?

Per i residenti in Italia il compenso corrisposto a tal titolo è soggetto ad una ritenuta d'acconto del 20%.

Per i soggetti non residenti, che ricevono un compenso per una prestazione svolta sul territorio dello Stato, la ritenuta a titolo d'imposta è pari al 30% del compenso lordo (salvo la richiesta di applicazione dell'eventuale convenzione contro la doppia imposizione fiscale vigente tra la Repubblica Italiana e il paese di residenza del prestatore)

I RIMBORSI SPESE SONO TASSATI?

No, ma solo se si tratta di rimborsi analitici (cioè legati a precisa documentazione attestante il costo sostenuto) e se non si associano ad un compenso percepito per la stessa attività.

Se invece il rimborso risulta associato ad un compenso oppure ha una componente forfettaria (è il caso ad esempio dei rimborsi chilometrici legati all'utilizzo del mezzo proprio) esso viene integralmente assoggettato al regime fiscale del compenso (cioè anche per la parte analitica).

FAQ MISSIONI

POSSO PARTIRE DA UNA SEDE DIVERSA DA QUELLA DI SERVIZIO ?

Si.

In fase di incarico è necessario indicare il diverso luogo di partenza/ritorno e allegare un preventivo di spesa con partenza/ritorno da Pisa (Firenze). La spesa che verrà rimborsata sarà quella economicamente più conveniente.

POSSO RICHIEDERE RIMBORSO DELLE SPESE ALLOGGIO CON RICEVUTA DI PRENOTAZIONE?

Si, ma solo se insieme alla conferma di prenotazione è allegata copia dell'estratto banca/carta con evidenza dell'addebito della spesa alloggio.

Le tasse di soggiorno spesso non sono contemplate nella prenotazione, pertanto si suggerisce di richiedere ricevuta.

POSSO RICHIEDERE RIMBORSO DELLE SPESE VOLO CON LA SOLA RICEVUTA DI PRENOTAZIONE ?

No, è necessario allegare anche i **boarding pass** dei voli (incluso scali intermedi).

Nella conferma di prenotazione dovranno essere indicati: nome passeggero, data voli, prezzo pagato.

Per chi effettua il check-in presso l'aeroporto i documenti cartacei rilasciati dovranno essere consegnati in originale (non sono ammesse scansioni).

Per chi utilizza app su smartphone si suggerisce di effettuare uno screenshot prima della partenza (all'arrivo l'immagine non è più disponibile).

In assenza di boarding pass richiedere **attestazione di volo alla compagnia aerea**.

POSSO RICHIEDERE RIMBORSO DELLE SPESE DI STAMPA POSTER CONFERENZA?

Si, allegare copia del Poster insieme alla ricevuta di acquisto

GLI IMPORTI IN VALUTA EXTRA-UE VANNO CONVERTITI IN EURO?

No, l'amministrazione provvede ad effettuare la conversione in base al tasso ufficiale Banca d'Italia.

Per missioni superiori ai 5 giorni si applicherà una valuta media tra il primo e ultimo giorno.

FAQ LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE (CONVEGNI E INVITI)

QUALI SONO LE COORDINATE BANCARIE NECESSARIE PER RICEVERE UN PAGAMENTO ?

Se il conto corrente è italiano è sufficiente il codice IBAN (International Bank Account Number).

Se il conto corrente è aperto in un paese di area SEPA (28 Stati Membri dell'Unione Europea con l'aggiunta dell'Islanda, della Norvegia, del Liechtenstein, della Svizzera, del Principato di Monaco e di San Marino) oltre al codice IBAN è necessario il codice BIC (Bank Identifier Code).

Per i conti correnti (extra UE) che non rientrano nelle precedenti tipologie sono necessari il numero di conto e il codice BIC. Nel caso di banche che non possiedono il codice BIC (come ad es. alcune banche statunitensi) è necessario indicare il nome e l'indirizzo della banca oltre ad eventuali codici specifici (es. ABA o routing number per gli USA).

QUANDO SERVE IL CODICE FISCALE ITALIANO?

Tutte le volte che si deve ricevere un pagamento dalla Scuola Normale Superiore, sia esso a titolo di compenso che di mero rimborso spese.

COME RICHIEDERE IL CODICE FISCALE ITALIANO (RESIDENTI ALL'ESTERO) ?

Può essere richiesto recandosi alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di residenza oppure presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello AA4/8.

In alternativa si può usufruire della procedura interna della Scuola Normale Superiore, iniziata dall'ufficio che attiva l'invito o il convegno e finalizzata dall'ufficio stipendi. In tale caso la Scuola richiede all'Agenzia delle Entrate l'attribuzione del codice fiscale per conto dell'ospite.

QUAL'È IL TRATTAMENTO FISCALE DEL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE?

Per i residenti in Italia il compenso corrisposto a tal titolo è soggetto ad una ritenuta d'acconto del 20%.

Per i soggetti non residenti, che ricevono un compenso per una prestazione svolta sul territorio dello Stato, la ritenuta a titolo d'imposta è pari al 30% del compenso lordo (salvo la richiesta di applicazione dell'eventuale convenzione contro la doppia imposizione fiscale vigente tra la Repubblica Italiana e il paese di residenza del prestatore)

I RIMBORSI SPESE SONO TASSATI?

No, ma solo se si tratta di rimborsi analitici (cioè legati a precisa documentazione attestante il costo sostenuto) e se non si associano ad un compenso percepito per la stessa attività.

Se invece il rimborso risulta associato ad un compenso oppure ha una componente forfettaria (è il caso ad esempio dei rimborsi chilometrici legati all'utilizzo del mezzo proprio) esso viene integralmente assoggettato al regime fiscale del compenso (cioè anche per la parte analitica).

FAQ – PRESTAZIONI OCCASIONALI

Una FAQ è già presente sul sito. Va inserito link al fac-simile notula.

Possibili altre FAQ:

In quante rate andrò a riscuotere il compenso?

Il numero di rate nel quale è corrisposto il compenso è indicato nel contratto. Di norma (ma può essere disposto diversamente) è pari al numero di mesi di durata dell'incarico da svolgere ovvero è corrisposto in un'unica soluzione per incarichi di durata pari o inferiore al mese.

Quale cifra devo indicare nella notula?

L'importo lordo complessivo del compenso è indicato nel contratto sottoscritto con la Scuola.

Se il contratto prevede il pagamento in un'unica soluzione l'importo complessivo di cui sopra coinciderà con la cifra da indicare in notula.

Se il contratto prevede il pagamento in più rate, il compenso da indicare in ogni notula va rapportato alla percentuale di lavoro sino a quel momento.

Normalmente, potendo essere difficile stabilire la percentuale di lavoro svolto, si indica in ciascuna notula una frazione del compenso pari a quello complessivo diviso per il numero delle rate.

Quale trattamento fiscale è applicato al compenso?

Il compenso per prestazioni occasionali, trattandosi quest'ultime di prestazioni di lavoro autonomo, in analogia con quanto disposto per le prestazioni di lavoro autonomo abituale (professionisti), è soggetto a ritenuta d'acconto IRPEF nella misura del 20% del compenso lordo.

Qualora il prestatore risieda stabilmente all'estero e svolga la prestazione in Italia, il compenso lordo sarà assoggettato a ritenuta d'acconto nella misura del 30%. Nessun ritenuta sarà applicata se il prestatore invochi l'applicazione di un eventuale trattato contro la doppia imposizione fiscale vigente tra la Repubblica Italiana e il paese di residenza del prestatore.

A nessuna imposizione fiscale sarà assoggettato il compenso percepito da un prestatore che ha svolto il proprio incarico al di fuori del territorio italiano.

Quale trattamento previdenziale è applicato al compenso?

Il compenso per prestazioni occasionali è assoggettato ad imposizione previdenziale solamente se il prestatore ha percepito compensi per prestazioni di tale tipo che nell'insieme, da chiunque siano stati pagati, superano nell'anno solare la soglia di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

In particolare soggiace ad imposizione previdenziale solo la parte dei compensi globali dell'anno che supera tale soglia. Es. se nell'anno sono percepiti complessivamente Euro 5.010,00, l'imposizione previdenziale si applicherà solamente su Euro 10,00 che superano la soglia.

L'aliquota della ritenuta previdenziale è stabilita anno per anno dall'INPS con propria circolare. E' prevista in due misure: una più alta per chi non ha una posizione già aperta presso l'INPS e una più bassa per chi viceversa ha aperta tale posizione.

Se ho sostenuto delle spese per svolgere l'incarico, ho diritto al rimborso?

Il compenso percepito dal prestatore è onnicomprensivo e lo stesso non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere il proprio incarico.

Fanno eccezione le spese sostenute per eventuali trasferte, preventivamente autorizzate da chi ha richiesto l'attivazione del contratto e per le quali quest'ultimo abbia indicato le relative coperture finanziarie. Tale autorizzazione ha natura contabile. Il prestatore occasionale in quanto lavoratore autonomo non ha bisogno di nessuna autorizzazione di natura gerarchica per effettuare la trasferta.

In ogni caso il rimborso delle spese di trasferta, per analogia, non potrà eccedere i limiti indicati nel Regolamento delle missioni della Scuola.

Come chiedo il rimborso delle spese di trasferta?

Il prestatore occasionale, essendo un lavoratore autonomo, non deve effettuare richieste di rimborso tramite il portale dedicato alle missioni. Deve richiedere il rimborso delle spese indicandole in notula.

Quale trattamento fiscale e contributivo è applicato ai rimborsi delle spese di trasferta?

Come stabilito dalla normativa fiscale esse saranno assoggettate al medesimo trattamento fiscale e contributivo dei compensi.

Durante lo svolgimento del mio incarico sono coperto assicurativamente per eventuali infortuni?

Per tutte le attività svolte all'interno dei locali della Scuola il prestatore è coperto assicurativamente da apposito contratto di assicurazione sottoscritto dalla Scuola.

Nessuna copertura assicurativa è prevista durante eventuali trasferte o comunque al di fuori dei locali della Scuola. In tali casi il prestatore occasionale dovrà provvedere ad assicurarsi autonomamente, qualora lo desideri.

Quali adempimenti impone la presentazione della notula?

Il prestatore che rediga in Italia la notula con la quale chiede il pagamento del compenso, se l'importo richiesto con la notula eccede gli Euro 77,47, deve applicare sulla notula un contrassegno telematico di assolvimento dell'imposta di bollo nella misura di Euro 2,00.

FAQ MISSIONI

POSSO PARTIRE DA UNA SEDE DIVERSA DA QUELLA DI SERVIZIO ?

Si.

In fase di incarico è necessario indicare il diverso luogo di partenza/ritorno e allegare un preventivo di spesa con partenza/ritorno da Pisa (Firenze). La spesa che verrà rimborsata sarà quella economicamente più conveniente.

POSSO RICHIEDERE RIMBORSO DELLE SPESE ALLOGGIO CON RICEVUTA DI PRENOTAZIONE?

Si, ma solo se insieme alla conferma di prenotazione è allegata copia dell'estratto banca/carta con evidenza dell'addebito della spesa alloggio.

Le tasse di soggiorno spesso non sono contemplate nella prenotazione, pertanto si suggerisce di richiedere ricevuta.

POSSO RICHIEDERE RIMBORSO DELLE SPESE VOLO CON LA SOLA RICEVUTA DI PRENOTAZIONE ?

No, è necessario allegare anche i **boarding pass** dei voli (incluso scali intermedi).

Nella conferma di prenotazione dovranno essere indicati: nome passeggero, data voli, prezzo pagato.

Per chi effettua il check-in presso l'aeroporto i documenti cartacei rilasciati dovranno essere consegnati in originale (non sono ammesse scansioni).

Per chi utilizza app su smartphone si suggerisce di effettuare uno screenshot prima della partenza (all'arrivo l'immagine non è più disponibile).

In assenza di boarding pass richiedere **attestazione di volo alla compagnia aerea**.

POSSO RICHIEDERE RIMBORSO DELLE SPESE DI STAMPA POSTER CONFERENZA?

Si, allegare copia del Poster insieme alla ricevuta di acquisto

GLI IMPORTI IN VALUTA EXTRA-UE VANNO CONVERTITI IN EURO?

No, l'amministrazione provvede ad effettuare la conversione in base al tasso ufficiale Banca d'Italia.

Per missioni superiori ai 5 giorni si applicherà una valuta media tra il primo e ultimo giorno.